

VERBALE N. 11 DELL'ADUNANZA DEL 5 MARZO 2015

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonchè i Consiglieri Alessandro Cassiani, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Livia Rossi, Fabrizio Bruni, Antonio Conte, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti comunicano al Consiglio che è venuto a mancare l'Avv. Francesco Sposato. Lunedì 2 marzo scorso, il Consigliere Tesoriere Galletti ha presenziato alla Cerimonia funebre ed ha rappresentato al figlio Gianluca ed alla Famiglia le condoglianze del Consiglio.
- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Tesoriere Galletti propongono che al Collega Sposato, Decano degli Avvocati Romani, sia dedicata una toga in occasione della prossima Cerimonia delle c.d. "Toghe d'oro".
- Il Consiglio si associa al ricordo del compianto Collega Francesco Sposato e approva la dedica della toga.
- Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 3 marzo 2015 dall'Organismo di Mediazione Forense di Roma, nella persona del (omissis), la seguente comunicazione che si riporta: "A seguito della circolare del Ministero della Giustizia del 25/2/2015 con la quale si richiede la registrazione obbligatoria al sito internet https://mediazione.giustizia.it, improrogabilmente entro la data del 6/4/2015, si comunica che detta registrazione deve avvenire a nome del Legale Rappresentante dell'Organismo nella persona del Presidente Avv. Mauro Vaglio. Trattandosi di un lavoro molto complesso (inserimento dati dei Mediatori, Formatori e schede statistiche relative alla singola procedura di mediazione) si richiede l'immediata autorizzazione all'utilizzo dei dati (nominativo, dati anagrafici, codice fiscale) del Legale Rappresentante per la registrazione sul detto sito. Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. f.to (omissis). All.: circolare ministeriale".

Il Consigliere Stoppani si astiene.

- Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.
- Il Presidente Vaglio riferisce sull'istanza del Presidente della ELSA Roma The European Law Students'Association Roma, Avv. Gaia Iappelli, pervenuta in data 4 marzo 2015, con la quale chiede il patrocinio morale per la VII edizione della "Roma Moot Court Competition simulazione Processuale di Diritto Civile" che consiste in una simulazione processuale di Diritto Civile. La competizione, aperta a squadre composte da due a quattro partecipanti, ha ad oggetto un caso fittizio in materia di Diritto Civile e si propone la finalità di consentire a studenti e a neolaureati in Giurisprudenza di mettere in pratica gli strumenti acquisiti nel percorso di studi. La competizione si compone di tre fasi successive: redazione delle memorie di parte, dibattimenti eliminatori e dibattimento finale; le date della manifestazione saranno il 28 marzo 2015 (**semifinale** che si svolgerà presso la LUISS Guido Carli) e il 10 aprile 2015 (**finale** che si svolgerà nell'Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione.



All'esito della Finale il Collegio Giudicante proclamerà la Squadra Vincitrice della competizione ed il Miglior Oratore: a quest'ultimo, che si sarà distinto per spiccate abilità oratorie, sarà offerto un tirocinio presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Il Presidente Iappelli confida nella concessione del patrocinio morale dell'Ordine Forense romano, come già concesso nel 2012 per la III edizione dell'iniziativa.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale all'iniziativa, disponendone l'immediata comunicazione al Presidente della ELSA Roma – The European Law Students'Association Roma, Avv. Gaia Iappelli.

— Il Presidente Vaglio riferisce che è pervenuta in data 3 marzo 2015 dal Consiglio Nazionale Forense, la circolare n. 5-C-2015 relativa alla richiesta di nomina da parte degli Ordini degli Avvocati, di un "Referente Informatico" che possa diventare un costante interlocutore con lo stesso C.N.F. e la FIIF (Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense), considerando l'attività formativa e di studio sul Processo Civile Telematico svolto da entrambi nell'interesse dell'intera Avvocatura e curando anche l'utile sito internet www.pergliavvocati.it.

La nomina deve pervenire al Consiglio Nazionale Forense entro il 20 marzo p.v. all'indirizzo mail: fiif@cnf.it e la delibera deve essere completata con tutti i dati del contatto delegato.

Il Consiglio Nazionale Forense e la Fondazione FIIF hanno in programmazione la terza edizione della manifestazione "I Fori fanno Rete" che si terrà a Roma venerdì 3 luglio 2015 e che sarà un appuntamento importante organizzato con il preventivo coinvolgimento dei Referenti Informatici.

Il Consigliere Bolognesi propone di indicare, ove possibile, in aggiunta all'Avv. (omissis), l'Avv. (omissis), componente del Progetto Processo Civile, relatore, per il Consiglio, in cinque seminari sul PCT (con taglio normativo processuale) ed autore del volume "L'Avvocato ed il deposito telematico degli atti".

- Il Consigliere Condello propone l'Avv. (omissis).
- Il Consigliere Stoppani si astiene.
- Il Consiglio, a maggioranza, nomina Referente Informatico per l'Ordine degli Avvocati di Roma l'Avv. (omissis), Componente del Gruppo Informatico di Presidenza, coadiuvato dall'Avv. (omissis).
- Il Presidente Vaglio, in relazione al prossimo bando di concorso della XXXVIII Conferenza dei Giovani Avvocati, tenuto conto che lo stesso Presidente Vaglio è il responsabile della Conferenza dei Giovani Avvocati, propone di conferire, con riguardo ad ogni potere e funzione delegabile prevista dallo Statuto e dal Regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati, la delega all'Avv. (omissis) per tutte le attività di cui sopra inerenti la Conferenza dei Giovani Avvocati per l'anno 2015, tenuto conto anche dell'ottimo lavoro dalla stessa svolto negli ultimi tre anni.

Il Consigliere Stoppani dichiara di esprimere voto contrario, essendo l'Avv. (omissis) candidata con la lista del Presidente Vaglio e chiede la nomina di altro Consigliere o uno dei primi Segretari delle precedenti Conferenze dei Giovani Avvocati.

Il Consigliere Rossi si associa alle considerazioni del Consigliere Stoppani.

In riferimento al punto 5 delle comunicazioni del Presidente Vaglio, il Consigliere Conte osserva che –per decenni- il Responsabile della Conferenza dei Giovani Avvocati è sempre stato un Consigliere in carica, con esperienze formative specifiche, ovvero un giovane Vincitore della Conferenza dei due anni precedenti.



Pertanto Esso Consigliere Conte, ove nessun Consigliere, si volesse occupare di ciò, chiede che venga nominato un giovane Collega Vincitore della Conferenza Triennio 2012/15.

Il Presidente Vaglio ricorda ancora una volta al Consigliere Conte che Responsabile della Conferenza dei Giovani Avvocati è, come risulta dal verbale dell'adunanza del (omissis), il Presidente Vaglio e che all'Avv. (omissis) sono delegate solo le funzioni che egli non può svolgere in prima persona. Tale delega è stata conferita in modo analogo anche nei tre anni precedenti e peraltro in tali occasioni il Consigliere Conte non ha mai sollevato alcun problema.

Il Consiglio, a maggioranza, conferisce all'Avv. (omissis) la delega per tutte le attività inerenti la Conferenza dei Giovani Avvocati per l'anno 2015, che non svolgerà in prima persona il Presidente Vaglio.

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente Vaglio riferisce che il Tribunale Ordinario di Latina, con ordine di servizio n. 14 del 25 febbraio 2015, ha disposto che gli atti urgenti da depositare nella giornata del sabato di ogni settimana saranno depositati esclusivamente presso la sede centrale del Tribunale di Latina in Piazza Buozzi. La Presidenza del Tribunale di Latina chiede la massima diffusione della disposizione che avrà decorrenza a partire da sabato 7 marzo 2015 e per tutte le giornate di sabato successive.

Il Consiglio dispone la pubblicazione sul sito istituzionale e l'invio agli iscritti a mezzo email del presente verbale.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla istanza per la nomina di terzo arbitro (ex art. 806 c.p.c. e ss.) presentata il (omissis) dall'Avv. (omissis), in nome e per conto della "(omissis)" per dirimere la controversia insorta tra la "(omissis)" e la "(omissis)".

Il Presidente Vaglio nomina quale terzo Arbitro l'Avv. (omissis), con studio a Roma, (omissis).

Il Consiglio prende atto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) su segnalazione del Sig. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis), iscritto nell'Albo degli Avvocati di (omissis), è componente del (omissis);

delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis) per competenza.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis) su segnalazione del Sig. (omissis);
- considerato che l'Avv. (omissis), iscritto nell'Albo degli Avvocati di (omissis), è componente del (omissis);

delibera

di inviare il fascicolo n. (omissis) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis)per competenza.



– Il Presidente Vaglio riferisce che il Coordinamento degli Ordini Forensi e delle Unioni Regionali ha diramato una nota di risposta alle osservazioni che il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso sulla norma del DDL Concorrenza relativa alle compravendite degli immobili di valore inferiore ad euro 100.000,00.

Il testo del Comunicato è il seguente: "Il Coordinamento degli Ordini Forensi e delle Unioni Regionali, premesso che tra le attribuzioni istituzionali affidate ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati rientra anche quella della difesa della professione forense e della dignità dei propri iscritti;

- considerato che in relazione all'art. 29 del DDL Concorrenza, recentemente approvato nel Consiglio dei Ministri, il Consiglio Nazionale del Notariato ha contestato la previsione che per gli atti aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili, ovvero la modifica o costituzione di diritti reali sugli stessi, limitatamente alle ipotesi che gli immobili siano adibiti ad uso non abitativo, e di valore catastale non superiore a 100.000,00 euro, l'autenticazione della sottoscrizione possa essere effettuata dagli Avvocati abilitati al patrocinio, ed ha affermato:
- che la rimozione del regime dei controlli di legalità affidati tradizionalmente al notariato consentirebbe che alcune transazioni immobiliari e societarie, solo perché fatte senza il controllo notarile, esporrà il sistema Paese, e in particolare le fasce più deboli dei cittadini, a forti rischi di criminalità, abusi e frodi con un grave danno economico e sociale;
- che la rimozione per tali atti del regime dei controlli di legalità affidati al notariato, porterà ad una inevitabile rarefazione delle verifiche in materia di antiriciclaggio.

Contesta tali affermazioni, in quanto al pari dei Notai gli Avvocati hanno la medesima cultura della legalità, e possono assicurare, al pari dei Notai professionalità, trasparenza alle transazioni immobiliari e tutelare le parti da eventuali vizi e -come i Notai- sono soggetti alle disposizioni antiriciclaggio.

Del tutto ingiustificabile ed offensiva per ogni Avvocato è l'affermazione per cui senza il controllo notarile non si avranno uguali tutele (con la conseguenza di dividere la popolazione in due fasce: i ricchi che godranno delle garanzie, i poveri che saranno a rischio).

LA PROFESSIONE FORENSE, AL CONTRARIO DI QUANTO AFFERMATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, CON L'UNICA FINALITA' DELLA DIFESA DEI PROPRI PRIVILEGI, È QUOTIDIANAMENTE IMPEGNATA NELL'AFFERMAZIONE DELLA LEGALITÀ (NEL PROCESSO E FUORI DEL PROCESSO E -SOPRATTUTTO- NELLA SOCIETÀ CIVILE) COSI' COME NELLA DIFESA E NELLA TUTELA DEI DIRITTI ED IN PARTICOLARE DEI MENO ABBIENTI ED E' CAPACE DI ASSICURARE PROFESSIONALITA' E CONTROLLO AL PARI DEI NOTAI.

Per queste ragioni il Coordinamento dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati RESPINGE le "indirette" accuse mosse a tutti gli Avvocati italiani dal Consiglio Nazionale del Notariato, AUSPICA che il Governo non voglia rivedere quanto previsto dall'art. 29 del DDL Concorrenza e RIBADISCE LA MASSIMA DISPONIBILITÀ al confronto col Notariato sul punto, purché animato da reciproco spirito costruttivo, rispetto e "sereno" nei toni e nei contenuti.

Si invia il presente comunicato al Consiglio Nazionale Forense ed all'OUA, sollecitando ogni azione ritenuta utile per la tutela dell'immagine dell'Avvocatura".

Il contenuto del predetto documento è stato fatto proprio anche dall'Unione del Distretto degli Ordini del Lazio nella riunione del 3 marzo 2015.

Il Consiglio si associa alle considerazioni del Coordinamento degli Ordini Forensi e delle Unioni



Regionali e dispone che la presente delibera sia pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa a mezzo email a tutti gli iscritti, dichiarandola immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio riferisce che in data 3 marzo 2015 si è svolta a Tivoli la riunione dell'Unione degli Ordini del Lazio, alla quale hanno anche partecipato il Consigliere Segretario Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni.

Sono stati discussi i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Consiglio Distrettuale di Disciplina;
- 2) T.A.R. Lazio Sezione Distaccata di Latina Determinazioni;
- 3) Schema D.M. su Requisiti Continuità professionale ex art. 21 L. n. 247/12;
- 4) Schema D.M. su Tirocinio Professionale ex art. 41 L. n. 247/12;
- 5) Schema D.M. su Esame Abilitazione ex art. 47 L. n. 247/12;
- 6) Schema D.M. su Tenuta e aggiornamento Albo ex L. n. 247/12;
- 7) Legge n. 3/12 Esdebitamento Regolamento Ministeriale;
- 8) Situazione Elezioni nuovi Consigli degli Ordini forensi;
- 9) Situazione Elezioni nuovo Consiglio Nazionale Forense;
- 10) Varie ed eventuali.

In particolare per quanto riguarda l'argomento del Consiglio Distrettuale di Disciplina è stato deliberato di individuare un immobile da locare per poter svolgere tale indispensabile funzione nell'impossibilità di utilizzare gli inadeguati locali attualmente a disposizione dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour.

Su tutti gli altri argomenti si è svolta un'ampia discussione e, specificamente, sui quattro schemi di regolamento è stato deliberato di chiedere al C.N.F. una proroga rispetto al termine del 21 marzo 2015 per fornire le proprie osservazioni, sul presupposto che ancora non tutti i Consigli dell'Ordine del Distretto sono stati rinnovati e lo stesso nuovo C.N.F. ancora deve insediarsi.

In conclusione, l'Unione ha fatto proprio il contenuto del Comunicato del Coordinamento degli Ordini Forensi e delle Unioni Regionali di risposta alle affermazioni del Consiglio Nazionale del Notariato in ordine alla norma del DDL Concorrenza che ha attribuito la facoltà per gli Avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei contratti di compravendita dei beni immobili di valore inferiore ai 100.000,00 euro.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Mazzoni riferiscono che l'Avv. (omissis), responsabile del Settore Tennis del Progetto Sport e Diritto Sportivo dell'Ordine degli Avvocati di Roma e Vice Presidente della ASD Tennis Forense, ha rivolto istanza, pervenuta in data (omissis), con la quale chiede il patrocinio dell'Ordine e un contributo economico per lo svolgimento del Campionato di tennis dei professionisti "II Torneo dei Professionisti", riservato agli Avvocati-Magistrati-Medici-Ingegneri-Architetti-Farmacisti-Commercialisti-Giornalisti-periti che si svolgerà a Roma in tre tappe: mese di marzo, giugno e novembre 2015. Inoltre nel 2015 partirà un'altra iniziativa riservata agli iscritti agli Ordini Professionali: il Campionato a Squadre dei Professionisti che inizierà in aprile e terminerà a giugno 2015.

L'Avv. (omissis) informa che sarà apposta la dicitura dell'Ordine degli Avvocati di Roma anche sull'abbigliamento sportivo, sui premi ecc.



L'Avv. (omissis) chiede che la locandina dell'iniziativa relativa alla prima tappa della manifestazione e cioè dal 9 al 22 marzo 2015, sia pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa agli Iscritti via mail.

Il Consiglio delibera di pubblicare l'iniziativa sul solo sito istituzionale ma, allo stato, non concede il contributo essendo in prorogatio e la decisione relativa allo stesso verrà rimessa all'Assemblea Straordinaria degli Avvocati di Roma.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Conte, osserva che per la seconda volta –e per la seconda adunanza di seguito- il Presidente Vaglio ha sospeso, in modo arbitrario ed immotivato, l'Adunanza consiliare, uscendo dall'Aula.

Il motivo addotto da esso Avv. Vaglio –ovvero che i Consiglieri dell'Ordine per avere diritto di parola dal Presidente, debbano tassativamente "alzarsi in piedi"- è a dir poco risibile. Tale atteggiamento dell'Avv. Vaglio che, da anni, pensa di gestire il Consiglio come se fosse "la scrivania del proprio studio" è divenuto inaccettabile e denota un assoluto dispregio per gli altri Consiglieri. Vieppiù nessun Regolamento, norma, delibera consente al Presidente di imporre ai Consiglieri cosa fare, come porsi, come muoversi, quando parlare e cosa dire.

Il Presidente ha altri compiti istituzionali, tra i quali quello di condurre l'Adunanza, ma questo non gli consente di "trattare" i Consiglieri come un Maestro di Asilo "tratta" dei piccoli discenti appena "svezzati".

Forse l'Avv. Vaglio ignora che il Presidente è "Primus inter pares". Il Presidente dell'Ordine ha poteri che sono vincolati dalla condizione stessa di essere "a capo" di persone sue pari. Vi è un caso "storico" dove il "Primus" assume il ruolo di decisore di ultima istanza che è quello della "Politica" di Aristotele dove il "Primus" affermando di essere superiore, pretende di imporre la propria decisione agli altri.

Di talchè, se il Presidente Vaglio trae la propria imposizione dalla "Politica" di Aristotele lo comunicasse formalmente al Consiglio. I Consiglieri valuteranno tale superiorità pretesa.

Il Consigliere Stoppani ricorda di aver chiesto per 3 anni il preliminare rispetto dell'orario di inizio delle sedute, nel rispetto delle convocazioni, senza alcun èsito.

Il Consigliere Minghelli fa presente, per mera completezza, che Aristotele parla di primus inter pares affermando proprio che solo chi è superiore agli altri può governare stabilmente (come il padre sul figlio) mentre il primus inter pares non può che governare a turno con gli altri pari e in periodi uguali (o singolarmente, o a capo di un organismo collegiale): proseguendo il ragionamento, senza una priorità temporale prestabilita da un qualche ordine, ma determinata per sorteggio. Solo in casi particolari il primus assume il ruolo di decisione di ultima istanza, come per questo Consiglio. Questo dice Wikipedia che però è fonte limitata. La Treccani, che è fonte più autorevole, invece dà di "Primus inter pares" questa definizione: "espressione usata con riferimento a chi, tra persone di pari dignità o posizione gerarchica, è considerato il capo per la funzione che esercita o per altri motivi di preminenza!!

Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Conte di avere sospeso l'adunanza perchè il Consigliere Conte si era allontanato dal proprio posto intorno al tavolo consiliare per accomodarsi su una delle sedie del pubblico. In quell'occasione il Presidente Vaglio aveva fatto presente di avere notato nelle ultime adunanze tra i Consiglieri una sorta di lassismo, con continui interventi senza alcun



rispetto per chi prendeva la parola, interrompendosi spesso a vicenda, con continuo abbandono immotivato dei propri posti, e che non era intervenuto prima poiché aveva attribuito detto riprovevole contegno all'avvicinarsi -per ben due volte, 14 gennaio e 9 marzo 2015- delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine. Tuttavia adesso che all'unanimità tutti i Consiglieri hanno deliberato, all'adunanza del 19 febbraio 2015, di sospendere a tempo indeterminato le operazioni elettorali e che, pertanto, si prospetta ancora un lungo periodo di proroga dell'attuale Consiglio, non è più possibile tollerare atteggiamenti che offendono la sacralità dell'Istituzione forense. Pertanto, nell'esercizio delle proprie prerogative di controllo e indirizzo dell'assemblea, ritiene che uno dei modi per sottolineare il prestigio della funzione di Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed il rispetto dell'Istituzione sia quello di alzarsi in piedi quando si parla, come del resto dalla scorsa adunanza hanno fatto tutti i Consiglieri, compreso il Presidente Vaglio, ad eccezione dei Consiglieri Conte, Condello e Rossi.

Assemblea Straordinaria degli Iscritti: fissazione

- Il Presidente Vaglio comunica la necessità di convocare un Assemblea Straordinaria per poter consegnare una sede adeguata al Consiglio Distrettuale di Disciplina, gli arredi, le utenze telefoniche, ecc, assumere il personale, nonché ratificare le spese già sostenute e costituire il Comitato Pari Opportunità.
- Il Consiglio delibera di fissare l'assemblea straordinaria degli iscritti all'Ordine degli Avvocati per il giorno 26 marzo 2015 alle ore 12,00 al fine di deliberare le spese straordinarie di cui al seguente ordine del giorno:
- locazione di immobile da adibire a sede del Consiglio Distrettuale di Disciplina ed ad altre attività consiliari, con conseguenti spese per arredamento e funzionamento;
 - stipula della polizza di responsabilità civile per i Consiglieri di Disciplina;
- scelta criteri di elezione del Comitato delle Pari Opportunità e approvazione delle eventuali spese conseguenti;
- contributo economico per lo svolgimento del manifestazione sportiva di tennis "Torneo dei Professionisti".

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Giovanni Amoroso, Sergio Barbera, Olivia Bianchi, Daniele Giuseppe Capuano, Rosa D'Agostinis, Vittorino Antonio D'Amore, Antonio De Paolis, Riccardo Di Palma, Paolo Ermini, Saverio Occhipinti, Adele Gabriella Parziale, Alessandro Ponzio, Paolo Ravaglioli, Simona Salvoni, Fabiola Taloni,

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, quest'ultimo nella qualità di Coordinatore responsabile del Progetto di Diritto Amministrativo, riferiscono sulla nota della Presidenza del Consiglio di Stato, pervenuta in data 27 febbraio 2015, con la quale si comunica che,



dal prossimo anno 2016, le Sezioni Giurisdizionali del Consiglio di Stato terranno tutte udienza settimanale nella giornata di giovedì.

Appare opportuno perciò che la comunicazione in questione sia inviata agli Iscritti per organizzare le agende in vista dell'entrata in vigore del nuovo modulo organizzativo.

Il Consiglio dispone la pubblicazione della nota sul sito istituzionale e la trasmissione della presente delibera a tutti gli iscritti a mezzo email.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto, come già riferito nell'adunanza del 12 febbraio 2015, ricorda nuovamente al Consiglio dell'invito della Segreteria della Arbimedia, pervenuta in date 6 e 26 febbraio 2015, a partecipare al III Convegno Nazionale sul tema "Arbitrato e Mediazione civile (valide soluzioni alle liti e un'opportunità professionale)" che si svolgerà a Torino il prossimo 10 aprile, in due sessioni dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00, presso l'Auditorium Nazionale Museo dell'Automobile di Torino.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità per il Presidente Vaglio e per i Consiglieri di partecipare all'importante evento, dispone che l'Ufficio di Segreteria ne dia comunicazione agli organizzatori, ringraziandoli per l'invito.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'O.U.A. – Organismo Unitario dell'Avvocatura, pervenuta in data 23 febbraio 2015, accompagnatoria del comunicato stampa dai titoli: "DDL Concorrenza, l'OUA si rivolge al Premier Renzi: Rottamiamo i 'regali' alle assicurazioni sulla RC auto, tuteliamo innanzitutto i cittadini", "Mirella Casiello, Presidente OUA: 'Le assicuzioni siano capaci di stare sul mercato, basta con gli aiuti di Stato per favorire i bilanci delle compagnie a scapito di quelli delle famiglie italiane. Il Premier Renzi blocchi questa operazione. Questa materia, comunque, deve essere di competenza del Ministero di Giustizia" e "Ieri sera incontro con il Ministro Orlando: 'E anche sulle professioni si punti sul dialogo con l'Avvocatura: no a inutili interventi di deregulation".

L'OUA si dichiara preoccupata sui provvedimenti in materia di RC Auto e sulle professioni che dovrebbero essere contenuti nella bozza di DDL sulla concorrenza: per la rappresentanza politica forense tutta la materia della responsabilità civile e tutte le modifiche sul processo civile debbono essere di competenza del Ministero della Giustizia perché, secondo il Presidente Casiello, le norme che incidono sulla responsabilità civile, non possono e non devono essere gestite dai tecnici del Ministero della Sviluppo Economico, rischiando così di neutralizzare gli effetti benefici della negoziazione assistita, con prevedibile esplosione del contenzioso. Tali interventi sul processo civile sembrano 'dettati' dalle compagnie assicuratrici e sono privi di alcun confronto con gli operatori del diritto.

L'OUA ritiene che le norme sul danno alla persona e sulla responsabilità civile debbano necessariamente vedere l'intervento del Ministero della Giustizia ed analogo metodo si debba usare per gli ipotizzati interventi sulle professioni: divieto di patto quota lite e soci di capitale nelle società tra professionisti, stante delicatezza e peculiarità delle materie, devono essere materie di esclusiva competenza del Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro Orlando al quale l'OUA ha chiesto di proseguire sulla giusta strada del confronto con l'Avvocatura, senza rischiare di deragliare dai binari delle riforme condivise a causa delle ingerenze di altri dicasteri.



Il Consiglio si associa alle corrette considerazioni e richieste formulate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'O.U.A. Organismo Unitario dell'Avvocatura, pervenuta in data 24 febbraio 2015, accompagnatoria del comunicato stampa dai titoli: "Liberalizzazioni, dall'OUA giudizio positivo per l'ampliamento delle competenze sulla compravendita degli immobili. Grande attenzione sulle società multiprofessionali", "Bocciatura per il pacchetto sulla RC auto: un intervento che limita il libero mercato, favorisce solo le assicurazioni e pesa sulle tasche dei cittadini In quanto all'obbligo di preventivo: invasivo e inutile".
- Il Presidente OUA Casiello ha voluto fare una prima analisi del disegno di legge per la concorrenza approvato dal Consiglio dei Ministri, che è stata portata in occasione dell'Assemblea dei delegati svoltasi a Roma il 27 febbraio u.s.: il DDL ha alcuni aspetti positivi come l'aumento delle competenze per quanto riguarda la compravendita degli immobili che possono moderatamente contribuire al sostegno della professione in un momento di grave crisi ma ritiene necessario intervenire sulle società multidisciplinari il cui provvedimento era necessario essere concertato con l'Avvocatura. Vista la situazione si deve cogliere l'opportunità del "multiprofessionale" come passaggio importante per gli avvocati e si ricorda che in questa direzione c'è un voto significativo dell'ultimo Congresso Forense di Venezia.
- Il Presidente Casiello inoltre ritiene l'obbligo di preventivo come "inutile e invasivo" considerando questa "scelta sfortunata del Governo" dettata solo da un riflesso vecchio e punitivo nei confronti degli avvocati.

Infine il Presidente Casiello critica il pacchetto sulla RC auto perché lo considera un intervento che limita il libero mercato, favorisce solo le assicurazioni e pesa sulle tasche dei cittadini.

Il Presidente Casiello concludendo ritiene che in Parlamento nell'iter di approvazione ci possano essere ampi spazi per poter apportare le dovute modifiche, anche chiamando in causa il Ministero della Giustizia, visto che alcuni punti del provvedimento governativo, coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, incidono su diversi aspetti del processo civile.

Il Consiglio si associa alle corrette considerazioni e richieste formulate dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis) con la quale lo stesso chiede l'accesso per il rilascio di copia del verbale dell'udienza dinanzi al Consigliere Di Tosto del procedimento n. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte



esponente, previo invio dell'istanza al soggetto contro interessato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con Posta Elettronica Certificata e raccomandata A.R. del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il (omissis), il professionista comunicava il proprio assenso all'accesso al fascicolo, chiedendo anch'egli copia del verbale di udienza e/o copia di sue dichiarazioni rese in merito a tali vicende:

delibera

di consentire l'accesso ed il rilascio di copia del verbale dell'udienza dinanzi al Consigliere Di Tosto del procedimento n. (omissis).

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), in nome e per conto della Sig.ra (omissis), in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante della (omissis), con la quale chiede l'accesso e il rilascio di copia del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso e il rilascio di copia del fascicolo n. (omissis).

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) aperta nei confronti a seguito dell'esposto presentato dall'Avv. (omissis) e copia del verbale redatto il (omissis), nonché di eventuali ulteriori verbali e dei provvedimenti con i quali detta pratica è stata definita.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che



ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;

- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso:

delibera

di consentire l'accesso agli atti del fascicolo n. (omissis) ed il rilascio di copia del verbale redatto il (omissis), come richiesto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta del Signor (omissis) in qualità di esponente, con la quale l'istante chiede l'accesso al fascicolo e l'estrazione di tutta la documentazione ivi inserita.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta della Dott.ssa (omissis) in qualità di esponente, con la quale chiede l'accesso e il rilascio di copia del fascicolo n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis), nonché la riapertura del procedimento e la contestuale convocazione.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n. 1897/14:
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota protocollata il (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla richiesta dell'Avv. (omissis), con la quale chiede l'accesso alla pratica n. (omissis) e l'estrazione di copia di tutti gli atti relativi alla suddetta pratica; segnatamente della motivazione del provvedimento di "posta agli atti", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 328 CP.

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n. 1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata A.R. anticipata via PEC del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo ha proposto ferma opposizione alla richiesta di accesso;



delibera

di consentire l'accesso e l'eventuale rilascio di copie degli atti relativi alla pratica in oggetto.

Parere nomina Giudice Ausiliario di Corte di Appello

- Il Consigliere Segretario Di Tosto relaziona sulle richieste di parere motivato per la proposta di nomina a Giudice Ausiliario pervenute dalle Corti di Appello di Palermo e Venezia, in data (omissis), a seguito delle domande presentate dagli Avvocati (omissis).

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore del Signor (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome del richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualità di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il cognome da "(omissis)" a "(omissis)" il nome da "(omissis)" a "(omissis)" e la modifica della data di nascita in (omissis) e, e relativo codice fiscale: "(omissis)".

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sull'istanza presentata in data (omissis) prot. n. (omissis) dall'Avv. (omissis), in qualita' di difensore della Signora (omissis), relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. (omissis), deliberata nell'adunanza del (omissis), con la quale chiede che venga rettificato il nome della richiedente da "(omissis)" a "(omissis)".

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce che è pervenuta in data (omissis), la nota del Consiglio Nazionale Forense, relativa al ricorso proposto dall'Avv. (omissis) avverso la delibera in data (omissis), con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha disposto nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio della professione a tempo indeterminato, per mancato pagamento dei contributi dovuti.

Il Consiglio Nazionale Forense comunica che ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. Decreto 22 gennaio 1934, n. 37, gli atti relativi al ricorso in oggetto rimarranno depositati negli uffici del Consiglio Nazionale Forense per il termine di giorni dieci a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazioni.

Il Consiglio delibera di non costituirsi nel procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Condello chiede al Consigliere Segretario Di Tosto di relazionare il Consiglio sul provvedimento emesso dal TAR Lazio relativamente alla delibera consiliare del (omissis).
- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che i difensori nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma sono l'Avv. (omissis) e l'Avv (omissis) (R.G. (omissis), i quali stanno



ponendo in essere tutte le attività necessarie per la migliore difesa dell'Ordine.

- Il Consigliere Condello chiede al Consigliere Segretario Di Tosto di relazionare il Consiglio relativamente al procedimento pendente dinanzi all'Autorità del garante della privacy con riferimento agli esposti presentati da alcuni Avvocati nel (omissis) in seguito alla comunicazione di un verbale, senza oscurare i nomi, a tutti gli Avvocati romani.

Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che l'Ordine degli Avvocati di Roma è costituito nel procedimento con l'Avv. (omissis), il quale sta ponendo in essere tutte le attività necessarie per la migliore difesa della posizione dell'Ordine.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta di avere presenziato per conto del Consiglio lo scorso giovedì 26 febbraio all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2015 presso il TAR del Lazio. Alla cerimonia era presente anche il Consigliere Stoppani. Nel corso dell'articolata relazione del Presidente del TAR capitolino Luigi Tosti sono state toccate tutte le tematiche d'attualità del contenzioso amministrativo; in particolare è stato segnalato nel 2014 un aumento del 27% dei ricorsi iscritti rispetto all'anno precedente; è stato poi evidenziato un aumento del c.d. contenzioso seriale: 1) per le controversie sull'esecuzione dei giudicati di sentenze del giudice ordinario in materia di equa riparazione per ritardo nei giudizi, 2) per i ricorsi in materia di silenzio rifiuto su istanze di concessione della cittadinanza, 3) per i procedimenti di idoneità per l'accesso alla docenza universitaria e 4) per l'accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso.

Il Presidente Tosti ha poi avuto la cortesia di ricordare che "sempre qui al TAR, si sono svolti, come negli anni passati, numerosi convegni organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, con la partecipazione anche di magistrati, per un proficuo e utile scambio di idee e arricchimento di conoscenze su temi e problematiche attuali" e di ciò il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo, ringrazia il Consiglio e i componenti del progetto che con impegno e abnegazione hanno consentito il perseguimento dell'importante obiettivo formativo a beneficio degli iscritti.

Il Consiglio si complimenta con i Componenti del Progetto Amministrativo e dispone che la presente delibera sia loro trasmessa via email.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, quale Coordinatore del Progetto consiliare afferente il Diritto Amministrativo, rappresenta al Consiglio di avere nominato quali Coordinatori Vicari gli Avvocati: Marco Martinelli, Sara Di Cunzolo, Ciro Alessio Mauro e Anna Romano.
- Il Consiglio prende atto e dispone l'indicazione sul sito istituzionale nella sezione dedicata ai Progetti consiliari.
- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che l'Avv. Prof. Antonio Caiafa ha fatto omaggio al Dipartimento Centro Studi dell'Ordine del Trattato su "Il fallimento e le altre procedure concorsuali", edito a cura dello stesso Avv. Prof. Caiafa e dell'Avv. Simona Romeo.

L'Opera è stata posta a disposizione dei Colleghi e dei Discenti della Scuola Forense "Vittorio Emanuele Orlando".

Il Consigliere Stoppani si astiene.



Il Consiglio prende atto e ringrazia l'Avv. Prof. Antonio Caiafa per il gradito omaggio.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che dal prossimo 31 marzo, come prevede il D.L. 90 dello scorso anno, nessuno potrà più presentare una fattura cartacea a un'amministrazione per ottenerne il pagamento (da ottobre il passaggio era già operativo per le amministrazioni centrali).

Per adeguarsi alle nuove regole qualunque operatore privato che lavora con un cliente pubblico dovrà dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), di una firma digitale e di un archivio dove conservare per cinque anni le fatture elettroniche.

Anche il Dipartimento Amministrazione dell'Ordine si sta attrezzando per non giungere impreparato all'appuntamento e il Funzionario responsabile, assieme al Commercialista Dott. (omissis), stanno mettendo a punto tutti gli interventi necessari e valutando l'acquisto di eventuali nuovi servizi telematici indispensabili dei quali il Consigliere Tesoriere si riserva di riferire alle prossime adunanze.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, in riferimento alla scorsa delibera consiliare del (omissis) avente ad oggetto la valutazione delle offerte pervenute dagli Istituti di Credito per comprimere i costi e ottimizzare il versamento del contributo annuale a carico degli Iscritti, comunica che è pervenuta al Dipartimento Amministrazione anche l'offerta fornita dalla Banca Popolare di Sondrio (già partner della Cassa Nazionale Forense) e, dunque, si riportano di seguito tutte le offerte:

- Banca Popolare di Sondrio

Sistema riscossione MAV da stampare direttamente dal portale dell'Ordine senza lettera esplicativa di accompagnamento –presente invece sul portale in forma permanente-, con i seguenti costi:

a) ipotesi stampa di un MAV univoco (inclusivo della quota OUA): € (omissis) l'uno.

Necessita apertura conto dedicata, flussi informatici quote di invio alla banca da rivedere, flussi giornalieri di acquisizioni quote dalla banca da rivedere e studiare. Necessita di implementazione semplice del portale a similitudine di come già fatto dalla Cassa di Previdenza Forense, che consente, dopo avere inserito cognome nome e numero di tesserino professionale, di stampare il MAV.

- Banca Unicredit

Non è più in grado di assicurare il servizio gratuito di stampa dei bollettini di pagamento, propone un sistema di riscossione a mezzo MAV da stampare a cura dell'iscritto direttamente dal portale dell'Ordine con il costo di caricamento di un MAV univoco inclusivo della quota OUA € (omissis). Sono poi assicurati flussi informatici circa le quote di invio alla banca già presenti, flussi giornalieri di acquisizioni quote dalla banca automatici già presenti e collaudate, come fatto per l'anno 2014. E' prevista la sola necessità di implementazione del portale sul modello di quello già attivo per i pagamenti dovuti alla Cassa di Previdenza Forense, che consente, dopo avere inserito il numero di tesserino professionale, di stampare il MAV.

- Banca BNL

Propone sistema di riscossione tipo e-commerce mediante uso di carte di credito - pos virtuale:

- costo a transazione: € (omissis) (costo mediano minimo calcolato su quota avvocato 2015 € (omissis) si precisa che il costo calcolato in percentuale (mediana 1,15%), sale al crescere della quota es. € (omissis) costo transazione: € (omissis)).



Necessita di apertura conto dedicata, flussi informatici quote di invio alla banca da rivedere, flussi giornalieri di acquisizioni quote dalla banca da rivedere e studiare. Necessità di implementazione del portale complessa e da studiare.

Il Consigliere Stoppani rileva che l'offerta successiva della Unicredit risulta anomala perchè pervenuta dopo l'offerta della Banca Popolare di Sondrio più bassa della prima proposta dell'Unicredit.

Il Consiglio, in considerazione dell'anomalia dell'ultima offerta pervenuta, delibera di procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale e da inviare ad almeno 5 banche, precisando che verranno prese in considerazione le offerte inferiori ad euro (omissis) per ciascun MAV (prezzo omnicomprensivo). Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 18 marzo 2015, l'avviso sul sito istituzionale dovrà essere visibile per almeno cinque giorni.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti e il Consigliere Mazzoni riferiscono nuovamente in merito alla richiesta di contributo per l'importo di euro (omissis) nonché dell'utilizzo del logo dell'Ordine degli Avvocati di Roma, presentata dagli Avv.ti (omissis) per conto (omissis), quale quota di partecipazione al VI Campionato Europeo di Calcio per Avvocati Eurolawyers over 35, che si svolgerà a Malta dal 27 al 31 maggio 2015.

Nell'adunanza consiliare tenutasi il (omissis), il Consiglio deliberava di prevedere la contribuzione totale di euro (omissis) da dividersi tra le compagini sportive che, alla data del 20 febbraio 2015, avessero effettivamente presentato e documentato la domanda di iscrizione al Torneo, da limitarsi comunque per ciascuna nel massimo al costo dell'iscrizione stessa.

In data (omissis) è pervenuta l'istanza degli Avvocati (omissis), quali rappresentanti delle Squadre Avvocati "(omissis)" e "(omissis)", con la quale chiedono l'erogazione di una congrua somma tenuto conto del costo complessivo di oltre euro (omissis) e del costo della sola iscrizione al Torneo di euro (omissis).

Il Consigliere Stoppani vota contro.

Il Consiglio, visto che la somma da assegnare era già deliberata, dispone di ripartire la stessa tra le tre squadre che parteciperanno al Torneo Internazionale di Malta.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti ed il Consigliere Nicodemi rappresentano che martedì 3 marzo hanno presenziato alla Cerimonia funebre del Notaio Giandomenico Cardelli, Amico e Padre del Collega Guido Cardelli, Responsabile della formazione dell'Ente di Mediazione, particolarmente attivo nell'Ente di Mediazione Forense romano; nell'occasione il Consigliere Tesoriere Galletti ha portato le condoglianze al Collega anche a nome del Consiglio.

Il Consiglio si unisce al cordoglio del Collega Guido Cardelli per la scomparsa del padre.

– Il Consigliere Tesoriere Galletti alla luce del fatto che l'attuale Consiglio ha, per la prima volta, completato le operazioni per la definizione dei crediti iscrizionali vantati verso Avvocati e Cassazionisti a tutto il 2012, procedendo alla sospensione dei morosi e alla cancellazione dei crediti inesigibili, per gli Avvocati e Cassazionisti morosi per gli anni 2013 e 2014 propone che sia predisposto un unico MAV comprendente anche l'anno 2015.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza.



– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta l'urgenza di definire la problematica dei crediti verso i praticanti. In proposito, rammenta che per il recupero dei crediti verso i praticanti l'Ordine ha conferito nel 2014, all'esito di una selezione pubblica, un incarico alla società "(omissis)" per il recupero di crediti di nominali euro (omissis) e che di detti crediti la società ha recuperato solo (omissis) euro, considerando irrecuperabili i rimanenti crediti pari ad euro (omissis).

Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il Commercialista dell'Ordine, Dott. (omissis), ha suggerito le seguenti soluzioni:

- a) cancellare dall'elenco nominativo dei crediti dell'M/25 i crediti irrecuperabili relativi ai Praticanti per euro (omissis) come indicato dalla società di recupero;
- b) cancellare dall'elenco dei crediti dell'M/25, sempre al 31 dicembre 2014, quelli verso gli Avvocati morosi ante 2013 cancellati nei primi mesi del 2015;
- c) trasferire al 1° gennaio 2015 nella nuova contabilità i crediti nominativi risultanti dall'elaboratore M/25 dopo le operazioni di cui ai punti a) e b);
- d) rilevare in un conto Fondo rischi su crediti la differenza tra il dato dell'M/25 e quello della contabilità a copertura del rischio per i crediti irrecuperabili relativi al 2013 e 2014 che emergeranno nel corso del 2015 a seguito delle azioni di recupero per gli anni 2013 e 2014.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio prende atto e approva tutte le soluzioni indicate alle lettere a), b), c), d).

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta che nel patrimonio dell'Ente sono presenti beni immobili (terreni) siti in (omissis) e provenienti dall'(omissis) che, nel bilancio 2015, dovranno essere indicati separatamente quale beni immobili.

Il Consiglio prende atto e dispone, visto il modesto valore dei beni medesimi, di conferire l'incarico per una preventiva valutazione e stima ad una primaria agenzia immobiliare locale, a cura del Funzionario del Dipartimento Amministrazione.

Assistenza-Cassa di Previdenza

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, udita la relazione del Consigliere Tesoriere Galletti in base ai criteri adottati nell'adunanza del 26 ottobre 2000;
- visti gli articoli 16 e 17 delle Legge 11 febbraio 1992, n.141;
- visto il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e le successive modifiche, decorrenti dal 1° gennaio 2007;
- esaminate le domande di assistenza e la relativa documentazione;
- verificato che i redditi degli istanti e dei componenti il nucleo familiare degli stessi, dichiarati per i due anni precedenti la domanda, valutati come previsto dall'art.3 del Regolamento richiamato, non sono superiori ai limiti indicati;
- valutate le motivazioni comprovanti lo stato di bisogno, per fatti e circostanze di rilevante entità;
- ritenute sussistenti le condizioni legittimanti la concessione dei benefici previsti dall'art.17 della legge 141/92 e dal Capo 2° del richiamato Regolamento,

DELIBERA DI PROPORRE

l'assegnazione dell'importo complessivo di euro (omissis) ai n.14 beneficiari, nella misura sotto indicata per ciascun nominativo:

(omissis)



Approvazione dei verbali nn. 9 e 10 delle adunanze del 26 e del 27 febbraio 2015

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio, a maggioranza, approva i verbali nn. 9 e 10 delle adunanze del 26 e del 27 febbraio 2015.

Sul verbale n. 9 del 26 febbraio 2015 i Consiglieri Stoppani, Condello e Rossi esprimono voto contrario, con riserva di fornire le motivazioni.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 30) (omissis) Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1) (omissis) Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 57) (omissis) Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1) (omissis) Sospensione volontaria (n. 1) (omissis) Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 3) (omissis) Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 28) (omissis) Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 1) (omissis) Abilitazioni (n. 4) (omissis) Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 7) (omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 2)



(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 2)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 10) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.
- In data 27 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni Studio Legale e Tributario dell'evento "Jobs Act 2015: il nuovo mercato del lavoro" Il nuovo regolamento di assistenza", che si è svolto il 27 febbraio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 27 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Roma dell'evento "*Corso notifiche a mezzo pec*", che si svolgerà il 5 e il 19 marzo 2015, della durata di quattro ore (due ore per ciascuna giornata: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 sessione teorica; dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sessione pratica)

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere un credito formativo per ciascuna sessione dell'evento suindicato.

- In data 27 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Roma dell'evento "*Corso avanzato per il deposito telematico degli atti con SLpct*", che si svolgerà il 12 e il 26 marzo 2015, della durata di quattro ore (due ore per ciascuna giornata: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 sessione teorica; dalle ore 13.00 alle ore 14.00 sessione pratica).

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere un credito formativo per ciascuna sessione dell'evento suindicato.

- In data 26 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.N.F. Roma dell'evento "Corso base teorico per il deposito telematico degli atti (D.I. e Memorie 183) - Corso base pratico per il deposito telematico degli atti (D.I. e Memorie 183)", che si svolgerà il 4, l'11, il 18 e il 25 marzo 2015, della durata complessiva di otto ore (due ore per ciascuna giornata: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 Corso base teorico; dalle ore 13.00 alle ore 14.00 Corso base pratico).



Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere un credito formativo per ciascuna sessione dell'evento suindicato.

- In data 27 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'AMI - Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani dell'evento "La crisi coniugale e gli effetti patrimoniali e fiscali", che si svolgerà il 10 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.S.G.I. – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione dell'evento "Il sistema Dublino ad un anno dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento", che si svolgerà il 20 marzo 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere cinque crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Avvocati per l'Europa e Foroeuropeo dell'evento "Processo Esecutivo Telematico – come fare e cosa fare per elaborare e depositare telematicamente un pignoramento mobiliare, presso terzi e immobiliare e procedere con la vendita-assegnazione", che si svolgerà il 12 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Consumers' Forum dell'evento "*Trasporto regionale e non solo. L'impatto del consumatore*", che si svolgerà il 14 aprile 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 27 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione "Democrazia nelle Regole" dell'evento "*Legge 241/1990 – I principi*", che si svolgerà il 15 maggio 2015, della durata di due ore.

Il Consiglio



(omissis) delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 2 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Banca Carige S.p.A. e dell'Associazione Magistrati Tributari dell'evento "Voluntary Disclosure: profili normativi e aspetti pratici", che si svolgerà il 19 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Camera degli Avvocati Amministrativisti dell'evento "Estetica, salvaguardia e sviluppo del territorio – Riflessioni per un nuovo approccio urbanistico", che si svolgerà il 9 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGI – Istituto Grandi Infrastrutture dell'evento "*Le direttive 2014: contributo di approfondimento per il loro recepimento*", che si svolgerà il 18 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di PC&A Studio P. Centore & Associati – PWC – AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) dell'evento "Le frodi IVA nel contesto intra-unionale. Responsabilità (il)limitata dell'operatore coinvolto", che si svolgerà il 15 aprile 2015, della durata di cinque ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere cinque crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Avv. Deborah Impieri per l'Associazione "A.N.I.ME.C." dell'evento "Stalking: la violenza sulle donne e sulle categorie protette", che si svolgerà il 6 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera



di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Gargani dell'evento "Art. 164 bis disp att.ne. Quali considerazioni indirizzano il GE verso l'estinzione delle procedure esecutive?" che si svolgerà il 12 marzo 2015, della durata di un'ora.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere un credito formativo per l'evento suindicato.

- In data 2 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza dell'evento "L'efficacia delle sentenze in materia civile e commerciale nell'Unione Europea (Reg. 1215/2012)", che si svolgerà il 4 maggio 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università e-Campus dell'evento "Il licenziamento per giusta causa: procedimento disciplinare, insussistenza del fatto e diritto alla reintegrazione", che si svolgerà l'11 marzo 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 26 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università Europea di Roma dell'evento "Itinerari interrotti. Il pensiero di Franco Ledda ed Antonio Romano Tassone per una ricostruzione del diritto amministrativo", che si svolgerà il 20 marzo 2015, della durata di otto ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere otto crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia – Scuola di Formazione Ipsoa dell'evento "Incontri con Siegfried Mayr e Benedetto Santacroce. Questioni attuali in materia di accertamento e fiscalità internazionale", che si svolgerà il 14 maggio 2015, della durata di quattro ore.

Il Consiglio (omissis) delibera



di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 26 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione degli Avvocati Romani dell'evento "Jobs act e licenziamento", che si svolgerà il 16 marzo 2015, della durata di tre ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 2 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Citizen in Europe Centro Studi Europei in partnership con lo Studio Legale Internazionale Avv. Simona Putzu dell'evento "Corso Europrogettazione Base e Fund Raising Internazionale dedicato agli Operatori del Diritto", che si svolgerà il 18, il 19 e il 20 marzo 2015 (Sessione di Roma), della durata complessiva di ventiquattro ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 3 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Culturale "eCrime" dell'evento "1° Seminario di Criminologia: Scomparsi!", che si svolgerà il 27, il 28 e il 29 marzo 2015, della durata complessiva di ventuno ore e trenta minuti.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventuno crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Istituto MFC – Forensic Psychology del "*Corso in mediazione familiare*", che si svolgerà dal 28 marzo 2015 al 18 maggio 2016, della durata complessiva di duecentoquaranta ore (con singoli incontri di otto ore).

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA s.r.l. dell'evento "Specifiche tecniche per l'adeguamento dei sistemi 231 al sistema anticorruzione", che si svolgerà l'11 e il 12 marzo 2015, della durata complessiva di quattordici ore (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per entrambe le giornate).

Il Consiglio (omissis) delibera



di concedere quattordici crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 4 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA s.r.l. del "Corso 2015 anticorruzione", che si svolgerà il 17 e il 18 marzo 2015 e il 12 e il 13 maggio 2015, della durata complessiva di ventisei ore (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 per ciascuna giornata).

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 5 marzo 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza in convenzione con la Libreria Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma (Luiss) del "Master interuniversitario di II livello in Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione", che si svolgerà dal novembre 2013 al dicembre 2014, della durata complessiva di millecinquecento ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Master suindicato.

- In data 26 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'UFTDU – Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani del "Corso di specializzazione sulla Convenzione Europea dei Diritti Umani", che si svolgerà il 20 marzo 2015, il 24 aprile 2015, il 15 e il 22 maggio 2015,il 19 giugno 2015 e il 3 luglio 2015, della durata complessiva di trentasei ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- In data 26 febbraio 2015 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della Wolters Kluwer Italia Srl – Scuola di Formazione Ipsoa del "Corso di alta specializzazione 'Esperto nella progettazione del modello 231'", che si svolgerà il 15, il 22 e il 29 maggio 2015 e il 5 e il 12 giugno 2015, della durata complessiva di trenta ore.

Il Consiglio (omissis) delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero Corso suindicato.

- Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, rappresenta che è pervenuta all'Ordine l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 co. 8



del vigente Regolamento della formazione continua (così come modificato e integrato nell'adunanza del 17 maggio 2012), della possibilità di avvalersi della qualifica di "(omissis)".

Il Consigliere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, esprime il parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi, come da tabulato che si allega.

Si delibera inoltre di non ammettere nell'elenco suddetto, ai sensi del comma 2 c) dell'art. 81 D.P.R. 115/2002 modificato dalla Legge n. 25 del 24 febbraio 2005, l'Avv. (omissis).

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

- I Consiglieri Mazzoni e Scialla riferiscono sulla istanza di iscrizione nell'Elenco Patrocinio a Spese dello Stato presentata dall'Avv. (omissis).

Il predetto, infatti, al termine del triennio previsto dal diritto di stabilimento, otteneva il passaggio all'Albo Ordinario in data (omissis) ritenendo, quindi, di aver maturato il periodo biennale previsto dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche.

Al riguardo, tuttavia, va rilevato che la predetta normativa prevede per tali autorizzazioni la permanenza di almeno due anni nel solo Albo Ordinario degli Avvocati senza possibilità di avvalersi della permanenza in elenchi speciali annessi all'Albo.

I Consiglieri Mazzoni e Scialla rimettono ogni decisione al Consiglio.

Il Consiglio vista l'istanza, esaminato il D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni, rigetta la domanda.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 104) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 47) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.



Comunicazioni dei Consiglieri

Il Consigliere Cassiani comunica che venerdì 20 febbraio 2015 ha partecipato alla riunione della
Commissione Manutenzione presso la Corte di Appello di Roma.

Nell'occasione si è deciso, tra l'altro:

- di procedere allo sfratto di tutti i gestori di esercizi o di sale avvocati;
- di chiedere l'intervento del Demanio perchè vengano sistemati ed assegnati i parcheggi esterni al Tribunale di Piazzale Clodio sgomberando una zona attualmente occupata abusivamente.

Durante la riunione è stato anche marginalmente sfiorato il problema della sede del Consiglio dell'Ordine ed il Consigliere Cassiani ha reagito sostenendo la piena legittimazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma ad occupare i locali di Piazza Cavour.

E' stato comunicato infine l'elenco dei posti macchina ancora disponibili ed il Consigliere Cassiani ha insistito nella richiesta già a suo tempo avanzata di ulteriori permessi nel parcheggio UNEP di Via Lepanto.

Il Consiglio delibera di rimettere l'annuncio sul sito istituzionale della disponibilità del numero dei parcheggi ed i requisiti per poter provvedere alla richiesta di assegnazione per gli avvocati.

– I Consiglieri Minghelli e Scialla, anche per conto del Consigliere Santini, rispettivamente quali delegati ai Progetti di Famiglia, Minori Immigrazione, Diritto e Procedura Penale e quale coordinatore del Dipartimento delle Difese d'Ufficio, comunicano di aver organizzato per il 10 aprile prossimo, un convegno dal titolo "Standard metodologici e diritto alla bigenitorialità nella CTU: attualità e prospettive" che si terrà in Aula Avvocati dalle ore 14,00 alle ore 18,00, con il Programma meglio specificato sul cartellone allegato.

Ai partecipanti verranno riconosciuti n. 4 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

– Il Consigliere Minghelli, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo, settore visite guidate, presenta le proposte dell'Archeologa Isabella La Costa per il mese di aprile 2015, chiedendo l'autorizzazione dell'invio di mail agli iscritti e la pubblicazione tra le news, come di consueto.

Il Consigliere Stoppani si oppone all'invio delle email.

Il Consiglio approva a maggioranza.

- Il Consigliere Condello comunica l'organizzazione di n. 4 convegni da tenersi nell'Aula Avvocati nel periodo marzo/giugno 2015 sull'informatica giuridica. I convegni si terranno quando l'Aula è disponibile.
- Il Presidente Vaglio comunica che è in elaborazione l'assegnazione dell'Aula sulla base dei Progetti consiliari.

Il Consigliere Conte, alla luce della replica dell'Avv. Vaglio che ha opposto un rifiuto –del tutto immotivato- alla legittima richiesta del Consigliere Condello (vedi comunicazione Consiglieri n. 4) di avere l'Aula Avvocati per organizzare dei Convegni. La risposta dell'Avv. Vaglio "dovete chiedere a me, la gestione è cambiata, siamo in gestione ordinaria", è del tutto incomprensibile, inconferente ed insufficiente.

Il Consigliere Conte chiede, anch'esso, la disponibilità di n. 4 Convegni nel periodo marzo/giugno 2015.



Il Presidente Vaglio fa presente al Consigliere Conte che l'Aula Avvocati viene assegnata ai Consiglieri per svolgere attività formativa in relazione alle materie attinenti ai Progetti consiliari a ciascuno assegnati. Seppur con grande rammarico del Presidente Vaglio e degli altri Consiglieri, rispettivamente nelle adunanze del 1° marzo 2012 e dell'8 marzo 2012, tanto il Consigliere Condello che il Consigliere Conte hanno rifiutato sdegnosamente i Progetti di Legislazione Comunitaria ed Internazionale, l'uno, e di Diritto Civile, l'altro. Il Presidente Vaglio non vede di cosa si possano lamentare oggi entrambi i Consiglieri, tanto più se si tiene conto che proprio il Presidente Vaglio, responsabile del Settore Informatico, ha permesso ugualmente nei mesi di novembre/dicembre 2014 e gennaio 2015 al Consigliere Condello di svolgere tre o quattro eventi formativi in materia di Processo Civile Telematico nell'Aula Avvocati.

Il Consigliere Segretario Di Tosto ricorda al Consigliere Conte che, nel biennio di sua Presidenza 2010/2012, non ha assegnato alcuna Commissione ai Consiglieri Vaglio, Di Tosto, Cassiani e Cerè e, per questo motivo, gli stessi non hanno potuto utilizzare l'Aula Avvocati. Diversamente, il Presidente Vaglio ha assegnato al Consigliere Condello e Conte due progetti consiliari, successivamente rifiutati. Giova ricordare, che già in passato il Consigliere Condello ha proposto quattro convegni in materia di Processo Civile Telematico ed ha ricevuto il consenso a svolgere gli stessi nell'Aula consiliare.

Il Consigliere Stoppani, titolare di Progetti, chiede in quali date potrà svolgere convegni. Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Minghelli, poichè la nuova normativa sembra lasciare ai Consiglieri dell'Ordine il compito di assistere i colleghi nell'eventualità di perquisizioni, ritiene sia giunto il momento di sottoscrivere con la Procura di Roma un Protocollo che eviti le numerose criticità emerse e favorisca un corretto esercizio della guarentigia a favore dei colleghi.

Più volte infatti si è verificato che a fronte di una improvvisa richiesta da parte della Procura, nessuno dei 15 Consiglieri fosse disponibile ad intervenire e ciò, prevalentemente, in ragione del fatto che, trattandosi di 15 professionisti, gli stessi, se non adeguatamente preavvertiti, anche sulla base di disponibilità di turnazione, hanno i loro impegni lavorativi, spesso confliggenti con quelli istituzionali.

Si propone pertanto che:

- **1.** L'A.G. procedente dovrà ravvisare entro le 24 ore antecedenti l'inizio delle operazioni il Consiglio dell'Ordine mediante comunicazione scritta nella quale verrà precisato soltanto il luogo dell'incontro tra il Consigliere Delegato e gli incaricati dell'A.G. procedente, per poi spostarsi a destinazione, e l'orario presuntivo di inizio delle operazioni;
- **2.** il Consiglio dell'Ordine predisporrà un elenco turnazione comprensivo di un Consigliere Delegato al turno e di uno eventualmente contattabile in supporto per ciascun giorno della settimana;
- **3.** L'A.G. procedente, sul luogo dell'incontro, consegnerà al Consigliere Delegato la documentazione giustificativa delle operazioni in atto, con le connesse motivazioni di concessione del provvedimento che sta per essere eseguito, sì da permettere il necessario e legittimo vaglio delle autorizzazioni sottostanti e da consentire di delimitare in maniera esaustiva l'ambito delle attività che potranno legittimamente essere poste in essere nel corso delle operazioni alle quali si dovrà procedere;
- **4.** L'A.G. procedente consentirà nell'eventualità di atti complessi l'analisi degli stessi per un'ora in contraddittorio con il Consigliere Delegato;



5. i verbali predisposti per le operazioni svolte conterranno uno spazio apposito nel quale, laddove se ne determini la necessità, il Consigliere Delegato potrà annotare personalmente eventuali osservazioni o eccezioni in relazione alle operazioni svolte.

Il Consiglio, discusse le linea guida da considerarsi un prima ipotesi di lavoro, delega i Consiglieri Minghelli, Scialla e Cassiani a concordare con il Procuratore Capo Dott. Giuseppe Pignatone il contenuto di un Protocollo e la data di sottoscrizione dello stesso con il Presidente Vaglio.

Il Consigliere Stoppani chiede che venga inserita anche il Consigliere Rossi vista la comprovata esperienza. I Consiglieri Conte e Condello si associano.

Procedimento disciplinare n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti del procedimento n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso:

delibera

di consentire l'accesso, come richiesto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta del Sig. (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte



esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;

- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandolo a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), il professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di consentire l'accesso, come richiesto.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- Il Consigliere Stoppani riferisce sulla richiesta della Sig.ra (omissis), con la quale l'istante chiede l'accesso agli atti della pratica n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis).

Il Consiglio

- considerato che la sentenza del Consiglio di Stato -Sezione Quarta Giurisdizionale del 5 dicembre 2006 n.7111- ha stabilito che un Consiglio di un Ordine Forense deve consentire ad un soggetto, che ha presentato un esposto nei confronti di un appartenente allo stesso Ordine, l'accesso agli atti del procedimento con esclusione soltanto degli eventuali dati sensibili;
- vista, altresì, la sentenza TAR Lombardia-Milano n.1897/14;
- considerato che nel paragrafo relativo al "Diritto di accesso", del Regolamento recante "Provvedimenti di attuazione della legge 7 agosto 1990 n.241", nel testo deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed attualmente in vigore, l'accesso agli atti è consentito alla parte esponente, previo invio dell'istanza al soggetto controinteressato, il quale può presentare tempestiva e motivata opposizione alla stessa richiesta di accesso;
- considerato che con raccomandata del (omissis) il Consiglio dell'Ordine trasmetteva all'Avv. (omissis) copia dell'istanza, invitandola a manifestare il proprio consenso o la propria motivata opposizione;
- considerato che con nota del (omissis), la professionista rispondendo ha proposto opposizione alla richiesta di accesso;

delibera

di concedere l'accesso come richiesto, non ostando motivi sufficienti al diniego, nell'opposizione della professionista.

- Il Consigliere Stoppani, in riferimento alla delibera consiliare assunta nell'adunanza del (omissis), con la quale era stata delegata a riferire in Consiglio sulla richiesta dell'Avv. (omissis) circa l'impossibilità per chi non ha una laurea in Economia o non ha svolto la pratica da Commercialista di diventare revisore dei Conti, riferisce quanto segue: "Visti: l'art.4 D.Lgs. 39/2010; l'art.1 co.19 D.L.126/2013; l'art.1 DM MEF 145/2012; gli art.li 4 e 5 D.Lgs 88/1992; la Direttiva europea 2006/43/CE.

Dalla normativa sopra riportata, appare evidente che, allo stato, l'unico sistema per un Avvocato di svolgere l'attività di Revisore dei Conti (ferma restando l'iscrizione di chi aveva già conseguito il titolo sulla base della vecchia regolamentazione) sia quella di superare l'esame previsto dall'art.4 D.Lgs.39/2010.



Non essendo ancora (decorsi quasi 5 anni) emanato il Regolamento, l'unica possibilità è quella, per uno o più Avvocati, di fare una diffida ai Ministri competenti onde emanare il Regolamento e poi, in caso di rifiuto o silenzio, impugnarlo con ricorso al TAR, con richiesta di danni.

Il COA può certamente rivolgersi ai Ministeri competenti per sollecitare l'emanazione del Regolamento, la cui mancanza penalizza fortemente gli Avvocati, particolarmente i Tributaristi, mentre consente (da recepimento) l'esercizio dei comunitari ed eventualmente appoggiare la legittima richiesta del/dei ricorrente/i, con un intervento ad adiuvandum, se dimostrabile l'interesse, nell'eventuale ricorso al TAR. Proposto da esso/i.

Per completezza, si riportano i testi gli articoli citati:

- Art. 4 D.Lgs. 39/2010 Esame di idoneità professionale

- 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero della Giustizia, indice almeno due volte l'anno un esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.
- 2. L'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare sulle seguenti materie: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; d) principi contabili nazionali e internazionali; e) analisi finanziaria; f) gestione del rischio e controllo interno; g) principi di revisione nazionale e internazionali; h) disciplina della revisione legale; i) deontologia professionale ed indipendenza; l) tecnica professionale della revisione; m) diritto civile e commerciale; n) diritto societario; o) diritto fallimentare; p) diritto tributario; q) diritto del lavoro e della previdenza sociale; r) informatica e sistemi operativi; s) economia politica, aziendale e finanziaria; t) principi fondamentali di gestione finanziaria; u) matematica e statistica.
- **3.** Per le materie indicate al comma 2, lettere da m) a u), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle concretamente è limitato a quanto necessario per lo svolgimento della revisione dei conti.
- **4.** Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, disciplina con regolamento le modalità di attuazione del presente articolo, definendo, tra l'altro: a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di ammissione all'esame di idoneità professionale; b) le modalità di nomina della commissione esaminatrice e gli adempimenti cui essa è tenuta; c) il contenuto e le modalità di svolgimento dell'esame di idoneità professionale; d) i casi di equipollenza con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.
- **5**. Con il regolamento di cui al comma 4, il Ministro della Giustizia può integrare e specificare le materie di cui al comma 2 e dà attuazione alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE.
- Art.1 co.19 DL 126/2013 Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a),b) e c) del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88 e dalle relative disposizioni attuative.



NOTA

- ART. 1, COMMA 19, D.L. 31 OTTOBRE 2013, N. 126

Il Decreto Legge 31 Ottobre 2013, n. 126, pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013, ha introdotto in via transitoria, nelle more dell'emanazione del regolamento che disciplina l'esame di abilitazione professionale per i revisori legali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2010, una disposizione in materia di iscrizione al Registro dei revisori legali. L'articolo 1, comma 19, dispone che "Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giungo 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli art. 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative."

Le istruttorie in corso per le quali il Ministero non ha ancora emanato alcun provvedimento positivo o negativo saranno definite tenuto conto della nuova disposizione di legge, mentre i procedimenti già chiusi con un provvedimento di diniego per carenza dell'esame di idoneità potranno essere valutati alla luce della citata disposizione previa istanza scritta, senza oneri a carico del richiedente, a condizione che sussistano preventivamente tutti i requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, in materia di titoli di studio, onorabilità e compiuto tirocinio triennale.

- DM MEF 145/2012

Art. 1. Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche al Registro dei revisori legali 1. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39: a) requisiti di onorabilità individuati all'articolo 3; b) laurea almeno triennale tra quelle indicate all'articolo 2; c) tirocinio triennale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; d) superamento dell'esame di idoneità professionale disciplinato dal Regolamento di cui all'articolo 4 dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2010.

- Art. 4 D.Lgs. 88/92 Esame per l'iscrizione nel registro

- 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono: a) contabilità generale; b) contabilità analitica e di gestione; c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; d) controllo della contabilita' e dei bilanci; e) diritto civile e commerciale; f) diritto fallimentare; g) diritto tributario; h) diritto del lavoro e della previdenza sociale; i) sistemi di informazione e informatica; l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria; m) matematica e statistica.
- 2. Per le materie elencate nelle lettere da e) a m), l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci.

- Art. 5. Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro



- **1.** Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico- pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.
- **2.** Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art.3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

Il Consiglio delega il Presidente Vaglio e l'Avv. (omissis) a rivolgersi ai Ministeri competenti per sollecitare l'emanazione del Regolamento e dispone che la presente delibera sia trasmessa all'Avv. (omissis) e all'Avv. (omissis).

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulla nota inviata dall'Avv. (omissis) in relazione al parere di congruità n. (omissis), di cui all'audizione del (omissis).

Il Consiglio per ragioni di opportunità delibera di assegnare per la sollecita definizione il parere di congruità n. (omissis) ai Consiglieri Conte e Rossi in sostituzione dei precedenti Consiglieri relatori.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 8) pareri su note di onorari: (omissis)